# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

### MERCOLEDI 5 DICEMBRE 1956

(84ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

#### INDICE

#### Disegni di legge:

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori» (1582); « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127» (571) (D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani) (Sequito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	. Pag.	1100, 1101,	1102, 1104	, 1105
LAMBERTI,	relatore .	1101, 1102,	1103, 1104	. 1105
PAOLUCCI I	DI VALMAG	GIORE	1102	, 1105
Russo Lui	gi		, 1104	, 1105
Russo Sal	vatore		1102, 1103	, 1105
SCAGLIA, S	otto segreta	rio di Stat	to per la	
pubblica	istruzione		1104	, 1105

«Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto internazionale di diritto agrario con sede in Firenze» (1583) (Discussione e approvazione) (1):

Presidente, relatore		1095,	1099
Scaglia, Sottosegretario di Stato	per	la	
pubblica istruzione			1099

<sup>(1)</sup> Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermi gnani, Ciasca, Donini, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Pucci, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi & Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

TIRABASSI, ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto internazionale di diritto agrario con sede in Firenze » (1583).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto internazionale di diritto agrario con sede in Firenze ».

Dichiaro aperta la discussione generale del disegno di legge sul quale io stesso riferirò alla Commissione.

L'origine dell'Istituto agrario risale al Convegno internazionale di diritto agrario celebrato a Firenze dal 28 marzo al 2 aprile 1954, a chiusura delle manifestazioni del bicentenario dell'Accademia dei Georgofili sotto gli auspici dell'Università di Firenze e con l'intervento di oltre un centinaio di giuristi di trentasei Paesi.

Il Convegno, al termine dei lavori, affermando la grande importanza assunta dal diritto agrario nei suoi principi generali e nei suoi problemi e riconoscendo all'Italia e a Firenze 6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

84<sup>a</sup> SEDUTA (5 dicembre 1956)

una priorità di tempo e di scuola, formulò il voto che si istituisse in Firenze un Comitato internazionale di diritto agrario, che attentamente e continuamente seguisse, raccogliesse ed elaborasse tutti gli elementi attinenti allo sviluppo del detto diritto, e raccomandò a questo scopo, di stabilire gli opportuni accordi con l'Accademia dei Georgofili, con la F.A.O., con l'O.E.C.E., con altre organizzazioni tecniche e scientifiche per provvedere alla costituzione del detto Comitato e al suo funzionamento. Il Comitato risultò composto dal Rettore dell'Università di Firenze, dai Presidi delle quattro Facoltà di giurisprudenza, di agraria, scienze politiche, di economia e commercio, e dal Direttore dell'Istituto di diritto agrario della stessa Università prof. Giangastone Bolla, che il Convegno internazionale di diritto agrario aveva riconosciuto come colui che aveva conferito specificità ed autonomia scientifica a questo settore dell'esperienza giuridica. Il Comitato si pronunziò per la costituzione di un Istituto internazionale di diritto agrario, con sede in Firenze, da erigersi in ente morale col contributo dello Stato.

Mentre erano in corso le intese per la redazione delle norme statutarie da darsi all'erigendo Istituto, con decreto Presidenziale 14 settembre 1954 promosso dal Ministro dell'agricoltura e foreste senatore Medici, di concerto con quello della giustizia, fu da Roma trasferito a Firenze l'Osservatorio italiano di diritto agrario, che aveva circa 25 anni di vita, ed era stato eretto in ente morale con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1423 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1936, n. 174) e di esso veniva nominato commissario governativo il predett prof. Bolla. Questa circostanza suggerì allera l'opportunità di pervenire alla proposta istituzione, non già creando un nuovo organismo, in aggiunta a quelli già esistenti, ma trasformando il predetto Osservatorio.

Trasformare il detto Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario, con sede in Firenze, è lo scopo del disegno di legge d'iniziativa del Governo, sottoposto al nostro esame, come risulta dal titolo e dall'articolo 1 dello stesso disegno di legge.

L'organizzazione e le finalità dell'Istituto risultano chiaramente indicate nello statuto

che la relazione e l'articolo 2 del disegno di legge dànno come di là da venire, ma che nella realtà è stato già redatto ed approvato salvo modesti rilievi, dei quali diremo fra breve, dei Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, (come risulta da comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione del 22 gennaio 1955 div. VI, n. 2363; 10 marzo 1955 div. VI, n. 529; 14 marzo 1955; e da communicazione del Ministro degli affari esteri dell'11 luglio 1956, uff., n. 5687).

L'istituto si propone:

- a) di promuovere ed attuare gli studi di diritto agrario nazionale, internazionale e comparato nei suoi caratteri particolari e nelle sue fonti, nelle sue attinenze con l'economia, con le strutture sociali e politiche, col costume, col linguaggio, con la civiltà dei popoli;
- b) di studiare le cause intrinseche e storiche di questo settore della esperienza giuridica, analizzando, interpretando, divulgando i risultati dei propri studi e promuovendo in Italia e possibilmente all'estero, comitati di studio;
- c) di coordinare l'opera dell'Istituto con quella di altri enti nazionali ed internazionali, al fine di contribuire, attraverso la legistazione speciale e la scienza del diritto agrario, al progresso della economia agraria, delle strutture sociali e della collaborazione fra i popoli agricoltori.

Per il conseguimento di tali finalità, l'Istituto di diritto agrario: a) procede a ricerche scientifiche e pratiche, raccoglie leggi opere e documenti diretti ad illustrare il diritto agrario e la sua sfera di applicazione; b) provvede alla traduzione di leggi e di opere agrarie, compila schedari, raccolte sistematiche di indici e di compendi, sì da essere in grado di seguire gli orientamenti prevalenti e lo sviluppo della legislazione agraria e delle materie ad essa strettamente affini. Dispone di una biblioteca specializzata e di un organo d'informazione e divulgazione; c) si interessa dei problemi didattici del diritto agrario, tiene corsi di conferenze, promuove incontri dei propri aderenti e studiosi, organizza in collaborazione coi giuristi dei paesi interessati convegni e congressi, promuovendo ed agevolando

con ogni mezzo in suo potere relazioni che giovino ai fini degli studi per i quali è sorto l'Istituto

L'Istituto è articolato in due sezioni, una per il diritto agrario interno, l'altra per il diritto agrario internazionale e comparato; è retto da un Consiglio direttivo, che per l'ordinaria amministrazione delega le sue funzioni a un Comitato permanente di 5 membri, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Esso dispone di un fondo patrimoniale, del contributo dello Stato, dei proventi dell'attività editoriale, di eventuali lasciti, donazioni, contributi. Il controllo della gestione amministrativa dell'Istituto sarà affidato, secondo lo Statuto, ad un collegio di 4 revisori nominati dai Ministeri dell'istruzione, dell'agricoltura, del tesoro e della Corte dei conti. I bilanci scranno trasmessi ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'agricoltura per conoscenza, e alla Corte dei conti per l'esame in via amministrativa e per la dichiarazione di regolarità.

Ho accennato poco fa ad una osservazione avanzata dal Ministero di grazia e giustizia e fatta propria da quello degli esteri. Essa si riferisce al titolo dell'Istituto e all'articolo 1. L'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha osservato che un istituto di natura internazionale non può essere esclusivament posto sotto il controllo dello Stato italiano; e che pertanto o si provvede mediante un trat-Lato tra gli Stati partecipanti, o si limita la figura dell'istituto ad un ente di carattere nazionale, destinato a svolgere studi di interesse internazionale. Il Ministero degli esteri (Ufficio trattati) ha pure osservato che se l'Istituto internazionale di diritto agrario dovesse avere la figura indicata dal titolo stabilito dal Convegno, occorrerebbe uno strumento internazionale, e cioè un trattato.

Ciò premesso, senza pregiudizio di pervenire eventualmente in un secondo tempo ad un riconoscimento internazionale, per ora si accoglie l'osservazione di cui sopra, e si propone di mutare la denominazione del nuovo ente in: « Istituto di diritto agrario internazionale e comparato ». In questo senso appunto propongo un emendamento al titolo e all'articolo 1 del disegno di legge.

L'altra osservazione è del Ministero del lesoro e della Commissione finanze e tesoro del Senato, e si riferisce alla copertura. La relazione e l'articolo 3 del disegno di legge additano per la copertura il capitolo 351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministero della pubblica istruzione con lettera agli atti del 30 luglio 1956 avverte che il numero del capitolo erroneamente indicato in 351, deve essere rettificato in 531. Non si tratta tuttavia soltanto dell'errore di stampa, ma piuttosto dell'impossibilità di votare la spesa per l'esercizio finanziario 1955-56, essendo già da tempo chiuso il detto esercizio e non essendovi possibilità di rimediare con effetto retroattivo. Rimane, dunque, che si voti la spesa del contributo annuo a datare dall'esercizio 1956-57 in corso: ma anche per detta gestione è vietato dall'articolo 136 del Regolamento della contabilità generale dello Stato di far prelievi dal capitolo 531 (dell'esercizio 1955-56 corrispondente al capitolo 494 dell'esercizio 1956-1957), che contiene le spese per eventi imprevisti (la spesa per la fondazione di un Istituto è certo prevedibilissima, almeno dal momento che si ha volontà di fondarlo) ma essa è piuttosto da far gravare sul capitolo n. 495 del bilancio della spesa del Ministero del tesoro, fondo globale per l'esercizio 1956-57 che è il fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Un'ultima osservazione. La ridondanza del testo dell'articolo 4 ha destato qualche timore d'ingrossamento dell'organico dell'Istituto, timore circa lo stato giuridico del personale, il trattamento economico e di previdenza, ecc. Per ovviare ragionevolmente al detto timore, propongo di emendare l'articolo 4 come appresso: « Mediante regolamenti proposti dal Consiglio direttivo dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione dei Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, e del tesoro, saranno stabilite le norme di attuazione dello statuto dell'Istituto medesimo ».

Altri modesti emendamenti, di carattere puramente formale, proporrò nel corso della discussione degli articoli.

Cosa dire dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze?

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

84a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Non si vuole in questa sede agitare il problema se l'universalità del fenomeno giuridico agrario sia così fortemente avvertito, come e opinione del relatore, da richiedere che il com plesso delle norme giuridiche regolanti le que stioni agrarie debba essere considerato como un ramo particolare autonomo del diritto c vile. È pacifico che la tesi di quella autonomia giuridica si fa strada e si radica sempre più nelle menti, non solo constatando la peculiarità del fatto tecnico dell'agricoltura, l'organicità delle norme che ne derivano (siano queste dovute allo Stato, siano di formazione spontanea in regime di autonomia), ma sopratutto identificando, in ultima istanza, la esistenza dei principi generali della materia.

Lasciando da parte le discussioni generali e venendo al caso concreto dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, teniamo anzitutto a chiarire, anche se la cosa sembr. ovvia, che esso non ha nulla a che vedere con l'Istituto agronomico, quello stesso che un tempo si appellava Istituto agronomico dell'Africa italiana, che ha sede ugualmente a Firenze. L'Istituto agronomico, ora diretto da uomo di indubbio valore scientifico, il professor Maugini, ha carattere tecnico, studia la flora italiana e straniera sopratutto tropicale e subtropicale, volge la sua attenzione agli animali erbivori, esegue ricerche di laboratorio, compie sperimentazioni agrarie, ibridazioni, incroci ecc., è consulente tecnico del nostro Governo e di Paesi stranieri (il Maugini è stato invitato nel Cile, in Argentina, in altri Stati dell'America meridionale), è infine consulente di organizzazioni internazionali, fra le quali merita di essere ricordato il Comité International des Migrations étrangères, di Ginevra.

Invece l'Istituto di diritto agrario internazio nale e comparato, come si può argomentare dal titolo e da quanto abbiamo riferito, è un organo permanente di studi giuridici, con compiti informativi, precettivi, organizzativi e didattici. Esso fiancheggia gli insegnamenti speciali (la cattedra di diritto agrario e comparato è stata già approvata dal Consiglio superiore; è in corso la ricostituzione della cattedra di ruolo obbligatoria di diritto agrario), è in stretto collegamento con la facoltà di giurisprudenza e di agraria, e si integra con vari entinternazionali, ad esempio l'Istituto internazio-

nale per l'unificazione del diritto privato con sede in Roma, l'U.N.E.S.C.O., la F.A.O., l'O.E. C.E., ecc., nonchè con istituti analoghi organizzati all'estero. L'Istituto rappresenta e coordina gli studi giuridici agrari dei 36 Paesi intervenuti al Congresso e di tutti gli altri cul tori e studiosi di quelle discipline, che dichiarino di volerne far parte, a qualunque Stato essi appartengano, senza limitazioni o esclusioni di sorta. L'Istituto di diritto agrario si propone di studiare la legislazione agraria nostra e di altri Paesi, di studiare il problema della proprietà terriera contrapposta ad altre forme di proprietà (articolo 44 della Costituzione italiana), con interesse prevalentemente sociale, di studiare il problema della terra come base di un ordine economico che ha strutture sociali, rapporti, istituti differenziati da quelli del commercio e dello stesso diritto civile (articoli 838-840 del Codice civile italiano). Il problema della terra reclama quindi una revisione di principi e un'aderenza di codici, delle leggi speciali ad una realtà ispirata a solidarietà, soggetta al controllo dello Stato, rivelatrice di istituzioni (a carattere familiare, aziendale ecc.), tradizionali e storiche, ma suscettibili di nuove evoluzioni e di nuovi regolamenti.

Il diritto, che qui ha una funzione ordinatrice e « stabilizzante », esige ricerche condotte su basi tecniche e tali da garantire una nuova giustizia produttiva e distributiva, che poggi sul lavoro e sul bene comune. La revisione che noi postuliamo dei principi e l'aderenza dei codici e delle leggi alla realtà è indirettamente, ad esempio, giustificata dal fatto che nella legislazione italiana sono così numerosi e farraginosi i provvedimenti agrari dal 1910 ad oggi, da riempire poco meno di 3000 pagine di fitta stampa, col danno per giunta che non poche leggi sono in contrasto con altre, e moite sono anacronistiche, superate dalle nuove realtà, dalle nuove concezioni economiche e politiche, dalle nuove necessità. In questa opera di revisione della nostra legislazione agraria l'Istituto di diritto agrario potrà esplicare una funzione di studio e di chiarimento critico quanto mai utile e meritorio.

Ciò premesso, concludiamo affermando che la trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, che cessa di vivere per dar

luogo all'Istituto di diritto agrario, avente finalità di studio con carattere internazionale e comparatistico, è una iniziativa che merita di essere appoggiata ed assistita con mezzi adeguati (speriamo che presto ottenga gli altri 15.000.000 di lire promessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o, comunque, mezzi proporzionati ai vasti compiti delineati), ed altresì di essere messo in grado di operare autorevolmente sul progresso della legislazione interna ed internazionale, e indirettamente sulla pace sociale e sulla collaborazione tra Stati amici ed alleati, secondo una formula antica proclamata da Vittorio Scialoia.

Per queste considerazioni, il voto espresso a Firenze nel primo Convegno internazionale di diritto agrario dai cento e più studiosi dei 36 Paesi di ogni parte del mondo merita di trovare realizzazione nell'approvazione del provvedimento legislativo n. 1583 sottoposto all'esame della nostra Commissione. Pei motivi predetti ne propongo l'approvazione.

Do lettura, infine, del parere espresso sul disegno di legge in esame dalla Commissione finanze e tesoro, del quale già ho fatto cenno:

« Non si può parlare di stanziamento sul pilancio — ormai chiuso — del 1955-56; ed in ogni modo sarebbe vietato dall'articolo 136 del regolamento di contabilità far prelievo dal capitolo n. 494 riguardante le spese impreviste.

« Per l'esercizio 1956-57 nulla osta, dal late finanziario, essendo previsto il contributo di 15 milioni sul capitolo n. 495 della spesa del bilancio del Tesoro (Vedi nota preliminare).

« Va quindi soppresso nell'articolo 3 il riferimento all'esercizio finanziario 1955-56. Il fordo per il 1956-57 rientra nel fondo speciale per provvedimenti in corso di perfezionamento (capitolo n. 495) ».

Comunico che anche l'8<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole per la parte di sua competenza.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Esprimo il mio vivo ringraziamento al Presidente Ciasca per la sua ampia relazione.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

L'Osservatorio italiano di diritto agrario, eretto in ente morale con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1423, assume la denominazione di Istituto internazionale di diritto agrario.

L'Istituto, che ha sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica struzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel primo comma di questo articolo io propongo di sostituire le parole: « Istituto internazionale di diritto agrario » con le altre: « Istituto di diritto agrario internazionale « comparato ». Se si trattasse infatti di un « Istituto internazionale » occorrerebbe un accordo con gli altri Stati, mentre si tratta in realtà di un istituto italiano che compie studi e ricerche di diritto nazionale ed internazio nale.

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto saranno stabilite da uno Statuto, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro della agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro degli affari esteri, previo parere del Consiglio di Stato.

In questo artícolo 2 propongo di sostituire nel secondo rigo le parole « saranno stabilite » con le altre « sono stabilite »; e di sopprimere nel rigo stesso le parole « che sarà ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato),

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

84a Seduta (5 dicembre 1956)

Pongo ora in votazione l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, è concesso un contributo di lire 15.000.000 (quindici milioni) annue, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà, per l'esercizio 1955 56, a carico del capitolo n. 351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, e per la gestione 1956-57 a carico del « fondo speciale » della stessa gestione destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le considerazioni autorevolmente pro spettate dalla Commissione finanze e tesoro nel suo parere, propongo che nel primo comma dell'articolo 3 le parole « a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 » siano soppresse; propongo altresì, in armonia con la richiesta della 5ª Commissione, che il secondo comma sia sostituito dal seguente testo:

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'esercizio finanziario 1956 57, a carico del "Fondo speciale" destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti questi due emendamenti pro posti all'articolo 3.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 3 quale risulta da questi emendamenti.

(È approvato).

#### Art. 4.

Mediante Regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro saranno stabilite le norme relative al funzio namento dell'Istituto, nonchè quelle sulla assunzione e sullo stato giuridico, sulla consi stenza numerica e sul trattamento economico e di attività a qualsiasi titolo e di previdenza, di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Poichè, come ho rilevato nella mia relazione, questo articolo ha suscitato perplessità nel la Commissione finanze e tesoro, che teme un ingiustificato aumento dell'onere per il personale dell'Istituto, propongo di sostituire l'in tero articolo con il seguente testo:

« Mediante Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione dei Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, saranno stabilite le norme di attuazione dello Statuto dell'Istituto medesimo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, a seguito della modifica apportata all'articolo 1, anche il titolo va così modificato: « Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze ».

(È approva $^{\dagger}$ 0).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » (1582) e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istitutiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571), d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 », d'iniziativa, quest'ultimo, dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

In una precedente seduta fu esaurita la discussione generale. Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge governativo cui il relatore Lamberti ha presentato numerosi emendamenti già distribuiti alla Commissione.

LAMBERTI, relatore. Nei due fogli ciclostilati distribuiti alla Commissione sono con tenuti gli emendamenti più importanti da me proposti. Vi sono poi altri emendamenti di minor rilievo dei quali sarà sufficiente che io dia lettura nel corso della discussione dei vari articoli.

Come ho avuto modo di dimostrare nella mia relazione, il presente disegno di legge, nella formulazione proposta dal Governo, non realizza in pieno il fine di trasferire nei ruoli ordinari gli insegnanti di ruolo speciale transitorio. Ritengo che con gli emendamenti da me proposti si possa collocare un numero notevolmente superiore di insegnanti.

PRESIDENTE, Procediamo dunque alla lettura degli articoli:

#### Art. 1.

Sono soppressi i posti di ruolo speciale tran sitorio, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, relativi ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario. Sono altresì soppressi i posti di ruolo speciale transitorio relativi ad insegnamento che si conferiscono per incarico, di cui alla tabella A annessa al citato decreto, che siano o si rendano vacanti per qualsiasi motivo.

In luogo dei posti relativi ad insegnamenti per i quali è prevista la cattedra di ruolo or ganico, soppressi ai sensi del precedente comma, sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Il relatore Lamberti propone di inserire, nel primo comma dopo le parole « prevede cattedre di ruolo ordinario», il seguente testo: « o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamonto professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili trasformate nei predetti istituti ai sensi della logge 8 luglio 1956 n. 782 ».

LAMBERTI, relatore. L'emendamento aggiuntivo da me proposto consta di due parti distinte. Vediamo in che cosa consiste la pri ma innovazione che esso comporta.

Oltrechè sopprimere i posti di ruolo speciale transitorio, per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, al fine di trasferire gli insegnanti del ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario, propongo che si sopprimano anche i posti di ruolo speciale transitorio relativi agli insegnamenti di lingua straniera nella scuola media e di avviamento professionale e all'insegnamento del disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale, dato che per questi insegnamenti esistono dei ruoli transitori ordinari nei quali gli insegnanti delle cattedre di ruolo speciale transitorio potranno essere iscritti.

Ho già ricordato nel corso della discussione generale che i ruoli transitori ordinari nacquero in occasione della riforma Bottai, quando furono soppressi alcuni insegnamenti (per esempio quelli di lingua straniera e di disegno) ed allora si crearono i ruoli transitori ordinari per far sì che i professori, già di ruolo ordinario, conservassero in qualche modo il loro diritto al trattamento giuridico e i economico di professori di ruolo. Questi ruoli transitori ordinari saranno mantenuti finchè

ci saranno professori inscritti in essi. Dato che questi ruoli transitori ordinari esistono già, si potrebbero utilizzare anche a favore degli insegnanti di ruolo speciale transitorio che si trovano ad insegnare le discipline che ho sopra elencato. Naturalmente essi dovranno superare un determinato esame-colloquio per passare dal ruolo speciale transitorio nel ruolo ordinario, oppure nel ruolo transitorio ordinario.

RUSSO SALVATORE. Non vedo perchè non dovremmo estendere a tutti gli insegnanti del ruolo speciale transitorio questo beneficio anzichè limitarlo a quelli più fortunati che si trovano ad occupare un posto al quale corrisponde una cattedra di ruolo transitorio ordinario.

LAMBERTI, relatore. Questo appunto vorrebbe la proposta Russo Salvatore-Cermignani: collocare cioè tutti i professori di ruolo speciale transitorio in cattedre di ruolo ordinario, oppure, senza eccezione, nel ruolo transitorio ordinario. Ma quest'ultimo ruolo non esiste che per un numero limitato di materie, cioè quelle che furono soppresse appunto in occasione della riforma Bottai: perciò dovremmo, per accogliere la proposta dei senatori Russo Salvatore e Cermignani, istituire dei nuovi ruoli transitori ordinari oggi non esistenti. Per la loro istituzione c'è qualche difficoltà di ordine giuridico: gli insegnanti iscritti negli elenchi dei ruoli transitori ordinari sono professori già di ruolo ordinario, con lo stato giuridico ed economico del professore di ruolo ordinario. Sarebbe difficile sostenere che gli appartenenti ai ruoli speciali transitori abbiano diritto a tale trattamento giuridico ed economico, perchè la legge istitutiva dei ruoli speciali transitori prevedeva un determinato trattamento giuridico ed economico, diverso da quello degli insegnanti di ruolo.

La proposta contenuta nel mio emendamento è qualcosa d'intermedio tra il testo presentato dal Governo e quello dei senatori Russo Salvatore-Cermignani. Esso tende a valersi dei ruoli transitori ordinari esistenti senza istituirne dei nuovi. In tal modo si arriverebbe a sistemare altri 1.500 1.600 insegnanti, e complessivamente si eleverebbe a 9.000 il nu mero degli attuali appartenenti al ruolo spe-

ciale transitorio che troverebbero sistemazione. Ne rimarrebbero esclusi circa 850, che non potrebbero usufruire di questo beneficio.

La seconda parte del mio emendamento e più che altro un chiarimento. Nel corso di questa legislatura abbiamo approvato una legge che ha trasformato in istituti tecnici femminili, i magisteri professionali per la donna e le scuole tecniche professionali femminili.

Nel mio emendamento si afferma che esiste una corrispondenza tra le cattedre dei vecchi istituti professionali per la donna o delle precedenti scuole tecniche professionali femminili e quelle dei nuovi istituti tecnici femminili e che pertanto il trasferimento è possibile dall'uno all'altro tipo di scuola senza alcun ostacolo.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Vorrel domandare al relatore che ha studiato la questione, se sia possibile concedere qualche age volazione a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, così com'è stato fatto per gli insegnanti elementari. Alcuni professori mutilati ed invalidi hanno ottenuto infatti soltanto una abilitazione parziale; e non in tutte le materie costituenti la cattedra che dovrebbero occupare. Proporrei che fosse ugualmente consentito il loro inserimento nei ruoli.

LAMBERTI, relatore. Questa questione dovrebbe essere, semmai, trattata nel corso dell'esame dell'articolo 3, là dove si parla dei titoli di abilitazione richiesti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'intero articolo 1 quale r'sulta dall'emandamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla variazione degli 64 COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

84a SEDUTA (5 dicembre 1956)

organici dipendente dalla soppressione dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta ai sensi del precedente articolo, e dalla contemporanea istituzione di cattedre di ruolo ordinario.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le cattedre di ruolo ordinario, istituite con i decreti di cui al precedente articolo per le scuole d'istruzione secondaria, sono conferite mediante concorsi, consistenti in un esame-colloquio, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, in quanto applicabili, e delle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

La partecipazione a tali concorsi è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio, di insegnamenti corrispondenti alle cattedre cui si riferiscono i concorsi stessi, che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento relativo alla cattedra alla quale aspirano.

Ai fini di cui sopra sono considerati abilitati anche coloro che risultino in possesso di diploma o laurea abilitante, valutati secondo i criteri, che vengono confermati, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 5 'uglio 1951, n. 672.

Agli stessi fini sono altresì confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte di intesa col Governo Militare Alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

Il relatore propone di sostituire l'intero articolo 3 con il seguente testo:

« Le cattedre di ruolo ordinario istituite con i decreti di cui al precedente articolo, e l'iscrizione nel ruolo transitorio ordinario, sono conferiti mediante esame colloquio che verterà sui programmi di insegnamento della disciplina o delle discipline costituenti la cattedra a cui il candidato aspira, e le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione all'esame — colloquio è riservata ai professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova e risultino forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento relativo all'insegnamento al quale aspirano.

Sono dispensati dall'esame-colloquio i pro fessori di ruolo speciale transitorio in possesso dell'idoneità relativa all'insegnamento a cui aspirano, o che abbiano conseguito almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse, in un concorso a cattedre relativo all'insegnamento a cui aspirano.

I professori di ruolo speciale transitorio che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ed aspirino al passaggio nei ruoli ordinari ai sensi della presente legge, potranno, con una unica prova di esame, oltre l'ispezione, sodisfare alle prescrizioni di entrambe le leggi, alle condizioni che saranno stabilite, in forza dell'articolo 6 della su citata legge 15 dicembre 1955 n. 1440.

Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte di intesa con il Governo militare alleato per le scuole di istruzione secondaria di Trieste, nei confronti di insegnanti vincitori dei rispettivi concorsi nazio nali per titoli indetti ai sensi del decreto legge 7 maggio 1948, n. 1127, e sono altresì riconosciuti validi ad ogni effetto i criteri di valutazione stabiliti ai fini dei predetti concorsi nazonali dal decreto del Presidente della Repub blica 5 luglio 1951, n. 672, per le abilitazioni per esami e per le lauree e diplomi abilitanti ».

Sarà opportuno che procediamo gradualmente esaminando comma per comma il nuovo testo proposto dal relatore.

LAMBERTI, *relatore*. La modificazione proposta al primo comma è in relazione all'emendamento al precedente articolo 1.

RUSSO SALVATORE. Io proporrei di non sottoporre ad un esame questi insegnanti di ruolo speciale transitorio, che vi sono stati

collocati con un concorso per titoli, hanno superato il periodo di prova di tre anni, hanno dato buone prove avendo insegnato per tanti anni. Molti hanno 50 o 60 anni. Bisogna considerare poi che per questi esami occorrerà nominare le commissioni e si metterà in movimento tutta l'Italia. Io proporrei di sostituire l'esame-colloquio con una ispezione e in questo senso presenterò un emendamento formale.

In questo modo del resto si è proceduto anche per gli insegnanti elementari quando furono passati dai ruoli transitori al ruolo ordinario.

PRESIDENTE. Non tutti questi professori sono anziani. Occorre d'altra parte affermare il principio generale della necessità del concor so per entrare nei ruoli dello Stato. Se nel 1949 fu adottato un particolare provvedimento, non c'è ragione oggi di insistere in quella stessa direzione. Ormai è lontana la fine della guerra ed occorre tornare alla normalità.

LAMBERTI, relatore. Questi insegnanti dei ruoli speciali transitori godono già di una posizione di stabilità che conserveranno nel caso che l'esame andasse male o qualora non volessero presentarsi a sostenerlo; in questo caso infatti rimarrebbero nella posizione giuridica ed economica del ruolo speciale transitorio. Passando dai ruoli speciali transitori ai ruoli ordinari essi migliorano la loro posizione giuridica ed economica, conseguono la possibilità di uno sviluppo di carriera. Può darsi che i più anziani non chiedano nemmeno il passaggio nei ruoli ordinari perchè, secondo un emendamento da me proposto, coloro che rimangono nei ruoli speciali transitori si vedrebbero riconosciuto, agli effetti dell'anzianità, anche il servizio prestato fuori ruolo, che non sarebbe riconosciuto invece a coloro che passano nei ruoli ordinari.

Questo esame-colloquio, del resto, è limitato all'accertamento della conoscenza generale della disciplina insegnata.

RUSSO LUIGI. Il relatore ha dimostrato quanto sia ragionevole questa norma che richiede l'esame-colloquio, trattandosi di immettere nei ruoli ordinari dello Stato questi insegnanti dei ruoli speciali transitori: vale qui la norma generale che prevede i concorsi. Rimane da esaminare piuttosto il problema di quelle cattedre che non coprono tutte le discipline per le quali normalmente è richiesto il concorso; per esempio: italiano e latino nei licei, storia, latino e geografia nelle magistrali. Ora la dizione proposta dal relatore intende che l'esame-colloquio viene sostenuto soltanto nelle materie effettivamente insegnate?

LAMBERTI, relatore. Sì.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi pare che la cosa vada ben precisata: secondo la dizione proposta dal relatore, l'esame-colloquio deve interessare tutte le materie per le quali si bandisce normalmente il concorso anche se le materie d'insegnamento siano più limitate?

LAMBERTI, relatore. Mi sembra che la dizione sia chiara: « discipline costituenti la cattedra ». Ora, se la cattedra è di italiano e storia, l'insegnante che vuole entrare nel ruolo ordinario deve sostenere l'esame-colloquio in italiano e storia.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con questo chiarimento accetto il testo del relatore.

PRESIDENTE. Possiamo allora procedere alla votazione del primo comma. Il senatore Salvatore Russo ha presentato al primo comma proposto dal senatore Lamberti un emendamento tendente a sostituire la seconda parte del comma stesso, dalle parole « mediante esame-colloquio », alla fine, con il seguente testo: « mediante una ispezione, le cui modalità saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione ».

Lo metto in votazione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto allora in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo proposto dal relatore di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

84a SEDUTA (5 dicembre 1956)

Passiamo ora alla discussione del secondo comma.

RUSSO SALVATORE. La dizione, proposta dal relatore in questo secondo comma, « forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento relativo all'insegnamento al quale aspirano », fa nascere qualche difficoltà. Vi è il caso infatti di insegnanti che non hanno l'abilitazione in tutte le materie che costituiscono la cattedra alla quale aspirano.

Io proporrei perciò una formulazione più larga; si potrebbe dire ad esempio: « titolo di abilitazione » e basta; oppure « titolo di abilitazione relativo alla cattedra di ruolo speciale transitorio »; oppure: « titolo di abilitazione, anche se parziale, relativo all'insegnamento al quale aspirano ».

Io propenderei per questa ultima formulazione.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Qui appunto si inserisce la proposta da me già avanzata in sede di discussione del primo comma a favore degli invalidi e mutilati.

RUSSO LUIGI. A mio avviso è sufficiente richiedere una abilitazione; si potrebbe dire perciò: « abilitazione all'insegnamento relativo alla cattedra che occupano ».

LAMBERTI, relatore. Si potrebbe forse accedere alla proposta fatta da varie parti; che l'abilitazione debba essere richiesta cioè, in

rapporto al posto che questi insegnanti occupano. Però il posto che occupano non è sempre quello che andranno ad occupare. A meno che non si accetti il criterio dell'abilitazione parziale.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità di questa innovazione dell'abilitazione parziale: mai si è derogato al criterio dell'abilitazione completa.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e poichè si sono manifestate delle difficoltà, vorrei proporre di rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta.

LAMBERTI, relatore. Sono d'accordo; mi sono trovato infatti di fronte a delle difficoltà impreviste.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione si intende allora rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari